

Deliberazione della Giunta Regionale 4 agosto 2009, n. 90-12011

**Affidamento all'Ente Parco di Stupinigi della gestione dei contratti di affitto e di locazione dei beni di proprietà regionale appartenenti al contesto urbano e rurale del comparto di Stupinigi, nonché della gestione dei locali da destinare a sede dell'Ente stesso.**

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

*delibera*

- di affidare all'Ente Parco di Stupinigi, per la motivazione di cui in premessa, la gestione dei contratti di affitto e di locazione dei beni di proprietà regionale appartenenti al contesto urbano e rurale del comparto di Stupinigi, nonché della gestione dei locali da destinare a sede dello stesso;
- di disporre anticipatamente, nelle more della definizione del disciplinare che sarà sottoscritto tra la Regione e l'Ente Parco successivamente alla redazione, in contraddittorio con l'Ente stesso, di apposito verbale di ricognizione dello stato dei beni regionali ricadenti nel complesso di Stupinigi, che l'uso dei proventi derivanti dalla gestione di cui sopra dovrà essere concordato con le Direzioni regionali Risorse Umane-Patrimonio e Ambiente;
- di stabilire che l'affidamento della sopracitata attività di amministrazione dei contratti proseguirà con le modalità che verranno stabilite nel redigendo disciplinare avente ad oggetto l'assegnazione all'Ente Parco della gestione generale del complesso immobiliare di Stupinigi;
- di incaricare la Direzione Risorse Umane e Patrimonio – Settore Tecnico e Sicurezza Ambienti di Lavoro di attivare con urgenza, in contraddittorio con l'Ente Parco, la ricognizione dello stato dei beni regionali ricadenti nel complesso di Stupinigi, da farsi constare in apposito verbale da allegarsi al redigendo disciplinare;
- di disporre che per il periodo di durata in vigenza della sopracitata attività di amministrazione dei contratti d'affittanza e di locazione, la Regione eseguirà a propria cura e spese gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni del comparto di Stupinigi, ove non contrattualmente posti a carico degli affittuari e locatari;
- di autorizzare l'Ente Parco ad eleggere la propria sede nell'ambito dell'area di Stupinigi e di assegnare allo stesso l'uso dei locali da destinare a tale attività, la cui consegna avverrà con apposito verbale al termine dell'esecuzione, da parte della Regione, dei necessari interventi di sistemazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del d.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)